

Allegato A)

PROGRAMMA OPERATIVO 2023 PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ATTIVE NELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI PRODOTTI AGRICOLI.

(Reg. (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 "relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo".

Obiettivi

Con il presente Programma la Regione intende realizzare un intervento specifico di sostegno ai produttori agricoli emiliano-romagnoli finalizzato a ridurre il costo del denaro sia nel breve che nel medio periodo.

L'intervento è realizzato attraverso gli Organismi di garanzia e consiste nella concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve e medio termine contratti dalle imprese agricole esclusivamente per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale, fino alla vendita dei prodotti.

Il concorso sugli interessi è concesso sotto forma di aiuti in base al regime "*de minimis*" in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013.

1. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in:

- **Euro 600.000,00** per il concorso negli interessi sui prestiti a breve termine, concessi per un periodo massimo di 12 mesi;
- **Euro 300.000,00 nella misura massima di 100.000 euro per ogni anno (2023, 2024 e 2025)**, per il concorso negli interessi sui prestiti a medio termine, concessi per un periodo superiore ai 12 mesi fino a 36 mesi.

2. Organismi di garanzia beneficiari

In attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. n. 43/1997 la dotazione finanziaria del presente programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti sul territorio regionale e che rispondono ai requisiti di seguito indicati.

Tale dotazione deve essere utilizzata, dagli stessi Organismi di garanzia agricoli esclusivamente a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve e medio termine.

I consorzi fidi e le Cooperative operative di garanzia devono avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna e possedere i requisiti previsti dalla legge regionale n. 43 del 1997 e successive modifiche.

Oltre ai requisiti specificati nella legge, i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia devono avere una base sociale composta da almeno **100 imprenditori** di cui all'art. 2135 del C.C., così come stabilito dai criteri attuativi della L.R. n. 43/1997, approvati nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

- **pena la non ammissibilità o la decadenza del contributo, attivare la garanzia sussidiaria e/o a prima richiesta garantendo almeno il 20% del finanziamento;**
- comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

3. Imprese beneficiarie

Possono usufruire dell'aiuto le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

1. siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c.;
2. esercitino attività agricola in forma prevalente;
3. richiedano un prestito di conduzione **non inferiore a Euro 6.000,00** per il breve termine e a **12.000,00 euro** per il medio termine. Il prestito sul quale calcolare il concorso interesse non può superare **150.000,00 euro** per il prestito a breve termine e **500.000,00 euro** per il medio termine. L'ammontare del prestito è calcolato con riferimento all'ordinamento produttivo in base ai parametri annuali approvati all'Allegato 1 del presente Programma e moltiplicati per la durata del prestito e comunque, non superiore ai tre anni;

- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata **con fascicolo dematerializzato**, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 19019 del 28 novembre 2016 e aggiornata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria e nazionale;
- **siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali. Tale regolarità è verificata, prima della concessione dell'aiuto, direttamente dagli organismi di garanzia, attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC);**
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto. L'attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento come rilevabile dal registro di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale.

4. Spese ammissibili a prestito

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle connesse all'anticipazione delle spese di conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta nell'**annata agraria 2022/2023**, in ambito regionale al momento della domanda di aiuto, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli

desumibili dal fascicolo anagrafico validato.

L'importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi nonché, **limitatamente alle sole operazioni eseguite nell'azienda agricola per preparare il prodotto alla prima vendita**, i costi di lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti stessi in ambito aziendale. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti **all'Allegato 1 "PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione"** al presente Programma Operativo.

5. Durata massima del prestito di conduzione

I prestiti di conduzione che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto sotto forma di concorso interesse sono:

- i prestiti a breve termine con durata massima fino a **12 mesi**;
- i prestiti a medio termine con **durata superiore ai 12 mesi fino a 36 mesi. Nel caso in cui il prestito sia di una durata superiore ai 36 mesi, l'agevolazione regionale dell'aiuto può essere concessa esclusivamente fino ai primi 36 mesi.**

La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto.

Nell'Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull'insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all'anno sono stati anche rapportati all'unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici.

6. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato:

- **fino ad un massimo di 2 punti per il breve termine;**
- **fino ad un massimo di 2,5 punti per il medio termine;**

Il TAEG dell'operazione sia per il breve termine che per il medio termine, comprensivo dell'agevolazione, non potrà essere inferiore a 0 (zero).

Il contributo in conto interessi è liquidato:

- in unica soluzione annuale, per il breve termine, alla prevista scadenza del prestito, direttamente dall'Organismo di garanzia al beneficiario;
- in più soluzioni annuali, per il medio termine, in base alla scadenza delle rate previste dal piano di ammortamento del prestito, dall'Organismo di garanzia al beneficiario.

Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere più semplici i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo per i prestiti fino a 12 mesi potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà attualizzato al momento della erogazione **utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione**, fissati periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

7. Presentazione delle domande da parte delle imprese

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 3. possono presentare, all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato per le necessità di conduzione aziendale.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dall'Organismo di Garanzia, **entro il 28 aprile 2023.**

Ciascuna impresa può presentare a ciascun Organismo a cui è associata per i terreni di pertinenza territoriale, a partire dalla data di adozione della deliberazione che approva il presente Programma, una sola domanda per il breve termine ed una sola domanda per il medio termine, con l'indicazione di un unico Istituto di credito, per ciascuna domanda, pena la non ammissibilità della stessa.

8. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie

Entro il 15 maggio 2023 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare le graduatorie di ammissibilità delle domande presentate dalle imprese, **una per il credito a breve termine e una per il medio termine.**

L'ordine di ammissibilità delle domande è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

Priorità	P.1	imprese agricole condotte da giovani imprenditori, con età inferiore ai 41 anni (che non abbiano ancora compiuto i 41 anni alla data di presentazione della domanda);
Priorità	P.2	imprese agricole ricadenti nelle zone svantaggiate individuate dalla versione 11.1 del Programma di Sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna;
Priorità	P.3	altre imprese agricole del territorio regionale.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati le denominazioni delle imprese agricole ed i relativi CUAA, nonché l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile suddiviso per annualità e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).

9. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano - **via pec all'indirizzo: agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it** - **entro il 15 maggio 2023** alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.

- domanda di finanziamento per la concessione del concorso in conto interesse previsti dal presente Programma indicando:
- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione - le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità

indicate al precedente punto 8.

Il Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione, con propri atti, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia delle somme:

- **Euro 600.000,00.** per il concorso negli interessi sui prestiti a breve termine, concessi per un periodo massimo di 12 mesi;
- **Euro 300.000,00 nella misura massima di 100.000,00 euro per ogni anno (2023, 2024 e 2025)** per il concorso negli interessi sui prestiti a medio termine, concessi per un periodo superiore ai 12 mesi fino a 36 mesi.

utilizzando i criteri di priorità stabiliti al precedente punto 8.

Lo stesso Dirigente dispone:

- **entro 60 giorni** dalla data di presentazione delle domande da parte degli Organismi stessi, le concessioni, l'assunzione degli impegni di spesa in favore di ciascun Organismo di garanzia dei finanziamenti spettanti;
- successivamente alla pubblicazione prevista all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013, la liquidazione dei finanziamenti spettanti come segue:
 - dei prestiti a breve termine;
 - dei prestiti a medio termine. In questo caso le liquidazioni saranno effettuate annualmente in base alle quote annuali di contributo spettante relativamente ai prestiti concessi effettivamente dagli istituti di credito.

10. Concessione del contributo alle imprese associate

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità al precedente punto 8., il concorso sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle imprese socie con gli Istituti bancari.

Gli Organismi di garanzia, entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto dirigenziale regionale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma, procedono a deliberare la concessione del prestito e dell'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi.

In particolare, l'atto assunto dall'Organismo di garanzia, deve indicare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo.

In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'Organismo di garanzia, il quale provvede a comunicarlo entro 5 giorni lavorativi al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione all'indirizzo [PEC agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:agrsail@postacert.regione.emilia-romagna.it)

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto dell'impresa, nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L'aiuto è liquidato dagli Organismi di garanzia alle imprese beneficiarie alle relative scadenze, oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 6.

11. Rendicontazione

A conclusione del procedimento l'Organismo di garanzia deve trasmettere al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione i dati di rendicontazione per permetterne l'inserimento massivo nelle banche dati SIAN "Registro degli aiuti di Stato" e R.A. "Registro Aiuti" a banca dati del SIAN "Registro degli aiuti di Stato", secondo le modalità richieste dal Servizio medesimo.

12. Obblighi, limitazioni e esclusioni

Gli Organismi di garanzia nell'attuazione del presente Programma osservano le prescrizioni necessarie in base al regime "*de minimis*", in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e in particolare:

- l'aiuto è limitato alle sole imprese attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i limiti previsti dal Reg. (UE) n. 1408/2013. Tale verifica viene effettuata dagli Organismi di attraverso la visura *de minimis*, nell'apposita sezione del registro Nazionale Aiuti;

Nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento dei massimali previsti

dal quadro temporaneo o dal Reg. (UE) n. 1408/2013, l'aiuto può essere concesso per la frazione che rientra nel limite massimo.

I contributi previsti dal presente avviso non possono essere concessi qualora risulti il mancato rispetto, da parte del richiedente, delle condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

13. Garanzia Confidi

I prestiti di conduzione devono essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia deve essere effettuata a libero mercato, mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa con altri aiuti di stato, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Pena la non ammissibilità o la decadenza del contributo, le garanzie sussidiarie e/o a prima richiesta debbono garantire almeno il 20% del finanziamento.

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

14. Disposizioni finali

Eventuali ulteriori precisazioni tecniche ed eventuali proroghe sulle scadenze indicate nel presente avviso, che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno definite con atto formale del Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.